Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale decide per la restituzione degli atti al giudice a quo nel caso in cui ad un imputato, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo una sanzione di carattere sostanzialmente penale.

Corte Cost., sentenza del 02 marzo 2018, n. 43, Pres. Lattanzi, Red. Lattanzi

Art. 649 del codice di procedura penale - ne bis in idem sostanziale - Cumulo tra sanzione amministrativa e sanzione penale in rapporto al medesimo fatto.

Corte di Giustizia Unione Europea

La Corte di Giustizia UE ha stabilito che non costituisce un appalto pubblico un sistema di consulenza alle aziende agricole, mediante il quale un ente pubblico seleziona come prestatori tutti gli operatori economici che soddisfano condizioni prestabilite.

Corte giust. comm.ue, terza sezione, sentenza 1 marzo 2018, n. C-97/17, Tirkkonen – Maaseutuvirasto

Pronuncia pregiudiziale proposta dalla Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia

Corte di Cassazione - Sezioni Unite

La Corte di Cassazione dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla controversia volta ad ottenere la quantificazione del compenso in relazione all'incarico di collaborazione affidatogli dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei Consorzi agrari.

<u>Cass. Civile, S.U. ordinanza 6 marzo 2018, n. 5303, Pres. Tirelli, Rel. Giusti</u> (conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal <u>Tar Lazio, Roma, sez. I, 3 luglio 2017, n. 7562</u>).

Principio dell'autodichia e della traslatio iudicii – Compenso spettante a funzionario onorario

In materia di compenso spettante a funzionario onorario - tale essendo il rapporto dedotto in giudizio, non assimilabile al rapporto di pubblico impiego, trattandosi di incarico affidato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta con esclusione di qualsiasi inserimento strutturale nell'apparato organizzativo dell'Amministrazione conferente, e attesa d'altra parte l'assenza di elementi idonei a configurare gli estremi di un rapporto contrattuale di prestazione d'opera professionale - il trattamento economico del funzionario onorario, in mancanza di specifiche previsioni di legge, ha natura indennitaria e non retributiva, con esclusione di qualsiasi nesso di sinallagmaticità, restando affidato, quindi, alle libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede all'investitura, di fronte alle quali il funzionario ha un mero interesse legittimo (Cass., Sez. U., 8 luglio 2008, n. 18618; Cass., Sez. U., 29 dicembre 2016, n. 27461; Cass., Sez. U., 31 gennaio 2017, n. 2479).

La Corte di Cassazione dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla impugnazione – da parte della Provincia di Udine – dei verbali di assemblea consortile in sessione straordinaria del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo (ora Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo) recanti l'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, in particolare, nella parte in cui si prevede che le liste presentate dai soci per la nomina dei consiglieri del consiglio di amministrazione del Consorzio debbano necessariamente contenere i due nominativi designati congiuntamente dai Comuni di Tolmezzo, Amaro e Villa Santina nei cui ambiti sussistono le zone industriali Dl.

<u>Cass. Civ., S.U. ordinanza 6 marzo 2018, n. 5304, Pres. Tirelli, Rel. Giusti</u> (conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal Tribunale di Trieste, sezione specializzata in

materia di impresa, con ordinanza in data 26 luglio 2017, relativamente alla dichiarazione di carenza di giurisdizione pronunciata dal <u>Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 30 giugno 2016, n. 338</u>).

Ente Pubblico Economico - Attività di deliberazione attuata dall'assemblea straordinaria al fine dell'approvazione dello statuto – Giurisdizione del giudice amministrativo

La controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'atto con il quale è stato annullato o revocato il provvedimento di nomina di un componente del consiglio di amministrazione di un ente pubblico, anche economico, o comunque è stata dichiarata la decadenza dalla carica del medesimo, attenendo a una posizione di interesse legittimo collegantesi al potere discrezionale di scelta delle persone cui affidare il perseguimento degli scopi dell'ente, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo nell'esercizio della giurisdizione generale di legittimità (Cass., Sez. U., 22 dicembre 1999, n. 929).

L'attività degli enti pubblici economici concernente la costituzione e il funzionamento dei loro organi statutari, coinvolgendo l'assetto organizzativo e quindi l'esercizio di potestà pubblicistiche, riguarda situazioni che hanno la consistenza, non del diritto soggettivo, ma dell'interesse legittimo, così da risultare tutelabile solo davanti al giudice amministrativo (Cass., Sez. U., 1° dicembre 1994, n. 10239).

che gli atti del procedimento di trasformazione del Consorzio per lo sviluppo industriale in Consorzio di sviluppo economico locale sono conformati da vere e proprie norme di azione rivolte a disciplinare l'organizzazione interna dell'ente e dirette, non alla tutela di interessi propri dei soggetti partecipanti al Consorzio, ma a salvaguardare l'equilibrio strutturale ed organizzativo di questo nonché la sua funzionalità per gli scopi istituzionali, con la conseguenza che in capo a tali soggetti può riconoscersi soltanto l'interesse legittimo alla legittimità degli atti emessi in base alle relative norme di previsione.

La Corte di Cassazione dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla controversia relativa alla_violazione delle norme in tema di notifica e trascrizione del vincolo archeologico.

<u>Cass. civ., S.U. sentenza 5 marzo 2018, n. 5097, Pres. Schirò, Rel. D'Ascola</u> (ricorso avverso la sentenza n. 422/2015 della Corte d'Appello di Salerno)

Vincolo archeologico - Prelazione – Violazione delle norme in tema di notifica e trascrizione del vincolo – Giurisdizione del giudice amministrativo

Le questioni attinenti alla notifica del vincolo archeologico ed alla sua trascrizione sono relative all'esercizio del potere discrezionale della PA ed alle sue modalità di esplicazione, perimetrando l'esercizio del diritto di prelazione e fissandone i requisiti e le modalità esplicative.

L'eventuale inosservanza delle stesse, ancorché si risolva nella asserita inesistenza/nullità/inefficacia degli atti della P.A., non attiene all'*an* bensì al *quomodo* della potestà pubblica, essendo un *posterius* rispetto all'atto amministrativo (vincolo archeologico) con cui è stato esercitato il potere attribuito al Ministero dalla legge.

Tali vizi, dunque, gravitano nell'ambito della illegittimità e sono attratti alla giurisdizione del giudice amministrativo.

La Cassazione conferma la giurisdizione del giudice ordinario nell'ambito dell'attività negoziale della P.A.

Cass.civ., s.u. sentenza 7 marzo 2018, n. 5399, Pres. Tirelli, Rel. Tirelli

Difetto di giurisdizione – Cons. St., sez. V, 30 agosto 2016, n. 3720 – Precedenti conformi